

## **CCNL VALIDI ANCHE IN CONDIZIONI DI CRISI**

Lo ha ribadito la Cassazione lo scorso 19 aprile con la sentenza n°8994/2011.

La situazione di crisi in cui naviga l'azienda non può essere condizione che legittima la disdetta del CCNL, disdetta che solo le pareti sociali che l'hanno sottoscritto possono eventualmente concordare. Le scelte unilaterali datoriali, oltre che illegittime, sono pertanto inefficaci.

La Corte coglie anche l'occasione per confermare che, in mancanza di esplicito recesso dalle parti firmatarie, il contratto collettivo si intende rinnovato di anno in anno.